

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta - Presidente

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere

Dott. RUBINO Lina - rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano - Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11383/2019 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 6192/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2021 dal Cons. Lina RUBINO.

RILEVATO

che:

1. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, notificato il 29 marzo 2019, nei confronti dei genitori (OMISSIS) e (OMISSIS), per la cassazione della sentenza n. 6192 del 2018, emessa in data 2 ottobre 2018 dalla Corte d'Appello di Roma, non notificata.

2. Resiste con controricorso notificato il 2 maggio 2019 (OMISSIS), indicando che il coniuge, (OMISSIS), e' deceduto in data (OMISSIS).

3. Questa la vicenda processuale, per quanto qui ancora rilevi.

- i genitori (OMISSIS) e (OMISSIS) consegnavano alla figlia (OMISSIS) una cambiale in bianco, che questa riempiva con l'importo di Euro 100.000.00. Nella ricostruzione dei signori (OMISSIS) e (OMISSIS) la figlia, alla quale donavano la nuda proprieta' della loro casa di abitazione dietro impegno di prestare loro assistenza, pretendeva da loro la consegna di una cambiale in bianco per il caso che l'altra figlia avesse protestato o intrapreso qualche azione nei suoi confronti, e successivamente la riempiva senza alcun accordo per Euro 100.000,00, pretendendo che il costo dei lavori di ristrutturazione fatti eseguire da lei e

dal marito nell'immobile ricadesse sui Genitori; e la poneva all'incasso. I genitori chiedevano la restituzione e poi il sequestro giudiziario della cambiale, mentre la ricorrente la poneva all'incasso e, a seguito del protesto, notificava precetto e quindi procedeva al pignoramento presso terzi, pignorando le somme delle quali erano creditori i genitori verso INPS e (OMISSIS) s.p.a.;

- i genitori proponevano opposizione all'esecuzione, che veniva accolta;

- l'appello proposto da (OMISSIS) veniva dichiarato inammissibile per tardivita' con la sentenza qui impugnata.

4. Rilevava la corte d'appello che la sospensione dei termini processuali non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, nonche' a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione e che tale regola vale anche per l'appello avverso la sentenza emessa in un procedimento di opposizione. Essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata in data 4 agosto 2017 ed essendo stato l'appello notificato a mezzo del servizio postale in data 27 febbraio 2018, ossia oltre il termine di sei mesi, da calcolarsi dalla data della pubblicazione del provvedimento da impugnarsi, l'appello veniva dichiarato inammissibile in quanto tardivo.

RITENUTO

che:

La ricorrente propone due motivi di ricorso per cassazione.

5. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 132, 156, 161, 99 e 112 c.p.c.; in quanto nel dispositivo del provvedimento impugnato si dichiara l'inammissibilita' dell'appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza numero 1453 del 2005 del Tribunale di Rieti, laddove era stata una impugnata la sentenza numero 602 del 2017 del Tribunale di Rieti. La ricorrente sostiene l'esistenza di un insanabile contrasto tra il dispositivo e la motivazione e l'omessa pronuncia sui motivi di gravame effettivamente proposti contro la sentenza del 2017.

6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione delle norme in tema di interpretazione delle domande giudiziali e di cumulo delle domande nel giudizio di opposizione all'esecuzione nonche' di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, criticando la sentenza impugnata laddove ha escluso la sussistenza di un cumulo di domande autonome e riconvenzionali nel corpo della opposizione, che avrebbe giustificato l'applicabilita' della regola ordinaria di sospensione feriale. Sostiene infatti che fin dal giudizio di primo grado gli attori avrebbero chiesto anche dichiararsi illegittima ed infondata ogni pretesa fondata sulla cambiale posta in esecuzione nonche' l'annullamento, la restituzione o la distruzione della cambiale stessa e che si dichiarasse insussistente qualsiasi credito della figlia (OMISSIS) nei loro confronti. Tali domande avrebbero comportato un accertamento diverso e piu' ampio rispetto al semplice

accertamento negativo del credito posto in esecuzione e non dovevano ritenersi pertanto sottoposte all'esenzione dalla sospensione feriale. Sottolinea anche che il giudice di primo grado si era pronunciato su tutte le domande connesse proposte, non disponendo la separazione della sola opposizione all'esecuzione, e pertanto che dovesse ragionarsi sul complesso delle domande sulle quali si era pronunciato, il che avrebbe dovuto indurre il giudice di appello a ritenere applicabile la sospensione feriale.

7. Preliminarmente, però, occorre rilevare che il grado di merito del presente giudizio risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio. Al presente giudizio, infatti, non hanno partecipato i terzi pignorati, INPS e Poste Italiane, litisconsorti necessari.

8. Recentemente, questa Corte (v. Cass., 18/05/2021, n. 13533) ha rivisto il tradizionale orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr., da ultimo, Cass., 05/06/2020, n. 10813).

9. A seguito di ampia motivazione che in questa sede si condivide pienamente ed alla quale si rinvia, Cass. n. 13533 del 2021 (il cui principio di diritto è stato già condiviso da Cass. n. 39973 del 2021) ha concluso che, nelle suddette ipotesi, a ben vedere, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto e il terzo pignorato osservando in particolare che, in realtà, l'interesse del terzo è risultato casisticamente rilevato in modo così ampio "da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti" (pag. 7).

10. Deve ritenersi infatti che il terzo pignorato sia sempre un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi, innanzitutto, perché egli è destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi: di astenersi da certe attività, o di compierne altre (articoli 545 e 546 c.p.c.). Tali obblighi staranno o cadranno in base all'esito dell'opposizione eventualmente proposta: e dunque l'esito di questa non può mai dirsi "indifferente" per il terzo pignorato.

11. Se pure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all'esito dell'opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva e ad essere reso direttamente partecipe degli esiti del giudizio sussiste sempre, quale che dovesse essere l'atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento.

12. È quindi necessario cassare la sentenza impugnata e rimandare il giudizio al primo giudice affinché esso si svolga a contraddittorio pieno.

La non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e determina la cassazione con rinvio, ai sensi dell'articolo 383 c.p.c., comma 3 e articolo 354, c.p.c., al giudice di primo grado, per provvedere all'integrazione del contraddittorio.

La sentenza va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Rieti, in applicazione del principio di diritto già affermato da Cass. n. 13533 del 2021: "In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato".

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Rieti, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità'.